

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2008)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREOTTI)

col Ministro del Commercio con l'Estero

(DE MITA)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT-CATTIN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 1975

Stanziamanti di fondi per agevolare il finanziamento dell'esportazione

ONOREVOLI SENATORI — Nell'ambito del programma governativo inteso, tra l'altro, ad adottare provvedimenti per favorire ed espandere le esportazioni al fine del miglioramento della bilancia di pagamenti, con l'articolo 7 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, fu autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi, ripartito in diversi esercizi dal 1974 al 1981, ad incremento del fondo per la concessione di contributi negli interessi costituito presso il Mediocredito centrale, per essere destinato esclusivamente ad agevolare le operazioni di finanziamento alle esportazioni con pagamento differito. Con tale conferimento di fondi, veniva attivato,

tenuto conto dei tassi base di riferimento (costo del denaro) e dei tassi agevolati (interessi a carico del mutuatario), un afflusso di nuovi finanziamenti, con il concorso dello Stato, a favore del settore in parola per un volume valutabile intorno ai 400 miliardi di lire.

Sempre nell'intento di facilitare l'afflusso di mezzi creditizi in tale comparto economico, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella sua riunione del 23 dicembre 1974 deliberava di escludere dai limiti di accrescimento degli impieghi bancari fissati per il periodo dal 1° aprile 1974 al 31 marzo 1975 i finanziamenti in lire o in

valuta concessi a fronte di esportazioni di merci, stabilendo, altresì, che la Banca d'Italia dovesse riservare, nelle operazioni di rifinanziamento, priorità alle aziende di credito che avrebbero effettuato le dette operazioni di credito all'esportazione, purchè comprovate da appropriata documentazione doganale.

Successivamente, lo stesso Comitato interministeriale per il credito, nella riunione del 30 gennaio 1975, nel rinnovare l'obbligo per le aziende di credito di investire in titoli a reddito fisso il 40 per cento dell'incremento dei depositi, al fine di conservare la possibilità agli istituti speciali di credito e ad altri enti di orientare risorse verso investimenti produttivi e sociali, ha deliberato, altresì, in armonia con il previsto aumento da 700 miliardi a 1.400 miliardi di lire del *plafond* per l'assicurazione dei crediti alla esportazione, di convogliare gli occorrenti flussi finanziari per l'alimentazione di tali crediti, per i quali, altresì, si sarebbero dovuti stanziare nel bilancio statale somme per la concessione di contributi negli interessi.

Per completare quindi il quadro dei provvedimenti finora adottati, per tenere conto dell'aumento del *plafond* assicurativo, per consentire alle imprese italiane di sostenere la concorrenza internazionale, si appalesa necessario, in attuazione degli indirizzi programmatici del Governo, procedere all'ulteriore aumento di 100 miliardi di lire del fondo contributi interessi costituito presso il Mediocredito centrale, finalizzato esclusivamente per il sostegno creditizio dell'esportazione.

Si potrà, in tal modo, stimolare un volume di nuovi finanziamenti all'*export* valutato intorno ai 400 miliardi di lire, che verranno ad aggiungersi ai prestiti di pari importo attivati con l'identico stanziamento di lire 100 miliardi disposto con l'articolo 7 della richiamata legge 24 dicembre 1974, n. 713.

A tali finalità, pertanto, è preordinato l'unito disegno di legge con il quale all'articolo 1 si autorizza il conferimento della somma di lire 100 miliardi al fondo contributi interessi presso il Mediocredito centrale e all'articolo 2 viene indicata la copertura dell'onere stesso.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il fondo di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 100 miliardi per essere destinata alla corresponsione di contributi sugli interessi per le operazioni di finanziamento alle esportazioni con pagamento differito, previste dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131, effettuate dagli istituti ed aziende di credito ammessi ad operare con lo stesso Mediocredito centrale.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede quanto a lire 25 miliardi a carico del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e quanto a lire 75 miliardi con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1975.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.